

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 274 DEL 14/02/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON STAFF PER IL LAVORO S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORI SOCIO SANITARI PRESSO L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. CORSO COD. 6207/001/1028/DEC/22.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 244/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 29.01.2025 con nota prot. n. 7857 è pervenuta a questa Azienda da parte dell'ente di formazione professionale STAFF PER IL LAVORO S.P.A. con sede legale a Porto Mantovano (MN) la richiesta di disponibilità ad accogliere i corsisti del Corso per Operatori Socio Sanitari (OSS) con sede a Schio (VI) cod. 6207/001/1028/DEC/22, stipulando apposita convenzione;

Premesso altresì che detto progetto si situa in prossimità dell'inizio di un nuovo percorso formativo per Operatori Socio Sanitari (OSS) previsto dal DGR n. 811 del 05.07.2022 e successivo Decreto n. 1028 del 26.08.2022, previsto per n. 18 studenti, come precisato in nota del 29/01/2025 agli atti;

Preso atto altresì che l'inizio del tirocinio è programmato a partire dal 24/02/2025 per tutta la durata del Progetto 6207/001/1028/DEC/22, sopra citato;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere positivo dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone, pertanto, di approvare lo schema di convenzione con STAFF PER IL LAVORO S.P.A., il cui testo è parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con STAFF PER IL LAVORO S.P.A., allegato al presente atto come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio pratico per Operatori Socio Sanitari (OSS) presso le strutture di questa Azienda, con validità pari alla durata del Progetto 6207/001/1028/DEC/22
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che STAFF PER IL LAVORO S.P.A. assicura i tirocinanti contro gli infortuni presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

**CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE
DAL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
(ex L.R. n. 20/2001 s.m.i.)**

TRA

STAFF SPA, con sede legale in via Via Parigi, 38 - 46047 Porto Mantovano (MN) cod. fiscale 02380470209, rappresentata dal procuratore speciale dott. Ferrari Stefano, nato a 23/03/1960 e residente in Via Colombarotto n. 14 a Bagnolo San Vito (MN), di seguito denominato "Soggetto Promotore"

E

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA, con sede legale in via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI); cod. fiscale 00913430245

rappresentata da _____ in qualità di _____
nato/a a _____ il _____, di seguito denominato Soggetto Ospitante,

si stabiliscono i seguenti termini di convenzione per l'effettuazione di periodi di tirocinio guidato da parte di allievi che partecipano ai corsi per Operatori socio sanitari di cui alla Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.

PREMESSO

- che la Regione del Veneto, con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i. ha individuato la figura e il profilo professionale dell'Operatore socio-sanitario;
- che la Giunta Regionale del Veneto, con propri decreti, sulla base del fabbisogno determinato annualmente ed in relazione alla normativa regionale vigente, programma l'attivazione dei corsi che sono gestiti da istituzioni con comprovata esperienza nel settore secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale;
- che le parti riconoscono la validità del processo di formazione e si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- che il soggetto promotore provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi degli allievi dei corsi di formazione che gestiscono

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. **AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**, di seguito denominato Soggetto Ospitante, concorderà con STAFF SPA e con i tecnici preposti, gli aspetti organizzativi, tecnici, gestionali e gli obiettivi dell'intervento;
2. per i periodi di durata del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture, impianti, locali, attrezzature e il proprio personale per la formazione degli allievi nell'espletamento delle mansioni concordate tra responsabili dei corsi e i tutor aziendali / guide di tirocinio che verranno individuati a seconda dell'intervento di tirocinio formativo;
3. durante lo svolgimento del tirocinio il responsabile del corso manterrà costanti rapporti con i tutor preposti e gli allievi;

4. durante la permanenza per il tirocinio, gli allievi osserveranno gli orari e le norme del CCNL per il personale dipendente, i regolamenti interni delle strutture, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni concordate;
5. gli allievi non potranno essere adibiti a mansioni diverse da quelle concordate e a funzioni produttive oltre a quelle strettamente necessarie al conseguimento del livello professionale previsto dal progetto formativo concordato;
6. qualora si verificassero inadempienze gravi, il Soggetto Ospitante potrà chiedere la sospensione del tirocinio;
7. la presenza di ogni singolo allievo sarà registrata mediante firma giornaliera degli stessi sugli appositi libretti di presenza vidimati e sottoscritti dal tutor/operatore guida incaricato dal Soggetto Ospitante;
8. al termine dell'esperienza di tirocinio il tutor aziendale compilerà la scheda di valutazione finale del tirocinio in accordo e di concerto al tutor d'aula;
9. il Soggetto Promotore si impegna a garantire la regolarità del rapporto assicurativo INAIL e la stipula di un'assicurazione privata difesa infortuni e responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, per la presenza degli allievi nell'ambito lavorativo per tutta la durata del tirocinio;
10. il responsabile del corso verificherà il regolare svolgimento del tirocinio assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza;
11. l'accettazione degli allievi tirocinanti avverrà in accordo con il referente organizzativo aziendale per i tirocini dei Corsi OSS individuato dal Soggetto Ospitante, compatibilmente con l'attività assistenziale ed in armonia con gli obiettivi formativi previsti dal programma di studi;
12. la formazione sulla sicurezza. Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, l'obbligo della formazione in materia di sicurezza risulta assolto in quanto i contenuti previsti rientrano nel piano studi del corso OSS; inoltre in base al punto 4 dell'Accordo medesimo, la formazione specifica di settore impartita durante il percorso, è idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi;
13. la presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata triennale, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo PEC.

La presente convenzione è sottoscritta ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per il Soggetto Promotore
STAFF S.P.A.
Il Responsabile dell'OdF - Procuratore Speciale
dott. Stefano Ferrari

Per il Soggetto Ospitante
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA